



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE  
Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale  
Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

ALLA PREFETTURA – UFFICIO  
TERRITORIALE DEL GOVERNO  
DELL'AQUILA

PEC: protocollo.prefaq@pec.interno.it

e p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE AUTONOMIE DI ROMA

PEC: sezionedelleautonomie.serviziadisupporto@corteconticert.it

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI  
UFFICIO DEL DIPARTIMENTO  
IMPIEGHI - ROMA

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE - R.G.S. - I.Ge.P.A.  
UFFICIO II - ROMA

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

**OGGETTO:** Comune di SCANNO (AQ). Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette la copia del decreto ministeriale n. 0157196 del 7 ottobre 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per anni 2020/2022, del comune di SCANNO (AQ).

La copia del decreto dovrà essere notificata, ai sensi degli articoli 264 e 265, del T.U.O.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente all'organo di revisione ed all'ente locale.

Inoltre, si chiede di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, in indirizzo, la data della notifica del decreto ministeriale, per il seguito di competenza.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRIGENTE  
(Valentino)



# *Il Ministro dell'Interno*

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L.  
Prot. Interno del 10/10/2022  
Numero: **0157196**  
Classifica:



Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio\_FL - Prot. Uscita N.0158989 del 10/10/2022



# *Il Ministro dell'Interno*

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 07 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 07 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto la legge 17 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;



# *Il Ministro dell'Interno*

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016 n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n.232;

Vista la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 34 del 06/12/2019, con la quale il Comune di Scanno (AQ) ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUOEL;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 del Comune di Scanno (AQ), redatta ai sensi dell'art.259, comma 1 ter, del TUEL, approvata con deliberazione consiliare n. n. 7 del 27/04/2021;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 261, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 14 settembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Scanno (AQ), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti



# *Il Ministro dell'Interno*

conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

## Articolo 2

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 03 agosto 2022, con la decisione n.142.

## Articolo 3

E' approvata, ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le prescrizioni del presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2020-2022, del Comune di Scanno (AQ), redatta ai sensi dell'art.259 del citato d.lgs. e deliberata con atto di Consiglio comunale n.7 del 27/04/2021.

## Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto della normativa, anche regionale, vigente in ciascuno degli esercizi del bilancio stabilmente riequilibrato, nonché di quella vigente per tutto il periodo del risanamento di cui all'art.265 del Tuel. E' altresì tenuto al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Articolo 5

E' fatto obbligo al Comune di Scanno (AQ) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti eventualmente non deliberati provvedendo alla presentazione delle relative certificazioni.

## Articolo 6



# Il Ministro dell'Interno

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

## Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Copia del presente decreto è inviato alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo dell'Aquila per la notifica al Comune di Scanno e all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li 7 OTT 2022

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
(Carlo Sibilìa)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Allegato A

### APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020-2022 DEL COMUNE DI SCANNO (AQ)

#### PRESCRIZIONI

**1) Relativamente al personale**, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'Ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2022, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art.267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art.243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il Comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli articoli 3 e 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114;

1.4 l'ente, quanto alle facoltà assunzionali, è altresì tenuto al rispetto dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58 e del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno in data 17 marzo 2020 e concernente "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", e comunque della normativa vigente al momento in cui avvii procedimenti per l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o altri rapporti ad questi equiparati.



# *Il Ministro dell'Interno*

**2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie**, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2022 deve:

2.1 deliberare, applicare e riscuotere l'imposta unica comunale (IUC), secondo le disposizioni di cui alla legge n. 160/2019, art. 1 commi da 738 a 783, nelle aliquote massime consentite. Le somme riscosse a residuo dovranno essere destinate alla OSL per il ripiano dell'esposizione debitoria;

2.2 applicare le disposizioni previste dall'art. 1, commi 10-13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8 per mille e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere il Canone unico per occupazione spazi pubblici e pubblicità secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 all'art. 1, commi da 816 a 847;

2.5 applicare e riscuotere la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al comma 654 del citato articolo nonché applicare quanto previsto dalla legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847; conformarsi alle delibere ARERA vigenti;

2.6 effettuare il costante controllo delle superfici imponibili con le superfici catastali (art. 1, comma 340, legge n. 311/2004);

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricomprese, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli





# *Il Ministro dell'Interno*

aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i proventi in parola sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art.1 comma 460 legge 232/2016). Oltre a tali destinazioni esclusive, il decreto fiscale n.148/2017, all'art.1 bis, ha aggiunto anche spese per la progettazione per opere pubbliche. Si ricorda che l'art. 13 comma 6 del d.l. n. 4/2021 (Sostegni ter) consente anche per l'esercizio 2022 di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero e gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti connesse all'emergenza Covid.

Adottare ogni provvedimento organizzativo necessario volto alla rapida definizione delle pratiche di condono giacenti, stabilendo i tempi di evasione delle stesse:

2.10 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare;

2.11 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.12 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata oltre al 50% previsto dall'art. 208 del



# *Al Ministro dell'Interno*

Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento.

2.13 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.14 quanto alle eventuali unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta;

2.15 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

2.16 deliberare annualmente (qualora prevista dalla forma di gestione del servizio), assicurando il superamento del minimo impegnato, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferiti ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 243, comma 2, lettera b) del TUEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Conformarsi alle deliberazioni ARERA vigenti;

2.17 applicare e riscuotere (qualora prevista dalla forma di gestione del servizio) il canone per la raccolta e la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nella modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIPE. Conformarsi alle deliberazioni ARERA vigenti;

**3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate**, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, ed **in considerazione della criticità della riscossione negli anni precedenti, il Comune deve adoperarsi affinché vi sia l'effettiva realizzazione nell'esercizio di competenza**. A tal fine l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto da ultimo dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante



# *Il Ministro dell'Interno*

miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente, anche tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge n. 169/2019 art. 1 commi da 784 a 815;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare, a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando, in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2021, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;

3.5 applicare l'art.1, comma 642, della legge 23.12.2014, n.190, per l'eventuale utilizzo dei medesimi soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;

3.6 applicare l'art.1, commi 682-689, della legge 23.12.2014, n. 190, in tema di discarico dei ruoli e di comunicazioni inerenti l'inesigibilità di quote affidate agli agenti della riscossione;

3.7 i responsabili dei servizi e l'Organo di revisione sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

4) **Relativamente alla riduzione delle spese correnti**, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

## **SPESE PER IL PERSONALE**

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del pareggio di bilancio introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sulla base delle disposizioni dettate dal D. lgs. n. 75/2017, le risorse per il salario accessorio, a partire dal 2017, non devono superare quelle del 2016. Dispone infatti il comma 2 dell'art.23 del D. lgs. citato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse



# *Al Ministro dell'Interno*

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Si tenga conto altresì delle disposizioni contenute nel CCNL funzioni locali siglato il 21/05/2018, ed in particolare assicurare il rispetto del comma 6 dell'art.67;

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 rispettare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n.112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147;

4.5. applicare l'art. 1, comma 762, della legge 28.12.2015, n. 208;

## **GESTIONE DEI SERVIZI**

4.6 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.7 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.8 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo, da parte dell'ente, della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista,



# *Al Ministro dell'Interno*

un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.11 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

## **SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE**

4.12 assicurare, nell'ottica del contenimento delle spese:

- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali, restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL; dal 2022 le indennità di funzione sono disciplinate dall'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021;
- la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 di eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche;
- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;
- l'opportunità dall'acquisto di un bene immobile e la congruità del prezzo, individuando gli interessi pubblici meritevoli di tutela alla base dell'acquisto, evidenziando la mancanza di soluzioni alternative equipollenti, ovvero che nel proprio territorio non sia individuabile altro immobile, con le medesime caratteristiche, idoneo all'utilizzo programmato per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili; in particolare, l'ente deve verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso, anche attraverso la facoltà di recesso dai contratti di locazione previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137, come sostituito dall'art. 24, comma 2 bis, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il rispetto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs n. 163/2006, come modificato dall'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla



# *Al Ministro dell'Interno*

L. 11 agosto 2014, n.114, come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n.107, in ordine agli acquisti di lavori, di servizi e di forniture, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto Consip spa o altro soggetto aggregatore di riferimento;

**Si tenga comunque conto che il decreto legge n. 124/2019 convertito nella legge n.157 del 19/12/2019, all'art. 57, comma 2, prevede l'eliminazione di alcuni e puntualmente individuati vincoli e limitazioni di spesa nell'acquisto di beni e servizi per gli enti locali, chiarendo che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorre dall'anno 2020.**

5) **Relativamente agli organismi partecipati**, (ove presenti) al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

5.3 vigilare sull'osservanza del saldo di competenza da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, (ove presenti) nonché sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012; dal 2014, le medesime sono assoggettate alle disposizioni del comma 559, dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 740 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi



# *Al Ministro dell'Interno*

allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42;

5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base dell'art. 6, comma 6, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Verificare il rispetto dell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 e del successivo comma 555 dall'anno 2017;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.9 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità;

5.10 assicurare il rispetto dell'art.1, commi 550-552, della legge 27.12.2013, n.147;

5.11 effettuare senza ritardo la verifica delle partite debitorie/creditorie tra Comune ed Organismi.

- 6) **Relativamente alla gestione contabile**, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

## **ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE**

6.1 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio, avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;



# *Al Ministro dell'Interno*

## **ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

6.2 assicurare e mantenere, durante la gestione dell'esercizio finanziario, la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

## **CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE**

6.3 procedere alla redazione del nuovo schema di bilancio armonizzato, adottare il nuovo regime per le variazioni di bilancio, predisporre il DUP, il Piano dei conti integrato e la codifica della transazione elementare, dare applicazione al principio di contabilità economico-patrimoniale, predisporre il bilancio consolidato;

6.4 dal 2017 è obbligatoria la sostituzione delle codifiche Siope con quelle del Piano dei conti integrato;

6.5 esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale, sia come singola descrizione di voce sia come importo, rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'interno, con specifico riferimento all'adeguamento del Fondo di solidarietà comunale secondo i dati riportati sul sito del Ministero dell'interno;

6.6 le risorse per il risanamento dell'ente sono quelle entrate di competenza dell'organo straordinario della gestione, che vanno a formare la massa attiva del dissesto e devono trovare allocazione nel bilancio negli appositi capitoli in entrata e in uscita.

## **MONITORAGGIO E CONTROLLO**

6.7 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.8 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 539, della legge 23.12.2014 n. 190 che ha stabilito la percentuale del 10% dall'anno 2015;

6.9 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'OSL provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

6.10 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

6.11 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

6.12 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare





# *Il Ministro dell'Interno*

riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.13 curare la redazione e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni;

6.14 allegare al bilancio di previsione il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6.15 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

6.16 applicare la disposizione dell'art. 1, commi da 858 a 872, della legge n. 145/2018 al fine di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei debiti commerciali;

**RAPPRESENTAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – E' necessario che il prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente del bilancio stabilmente riequilibrato riporti, nell'esercizio 2023, l'intero differenziale negativo registrato nel 2022 e la quota di ripiano dello stesso, evidenziando ancora, seppur in diminuzione, un differenziale negativo. Analogamente nell'esercizio 2024, va riportata la quota residua di differenziale negativo e la quota di recupero, evidenziando l'equilibrio raggiunto.**